

richieste.

- In caso di mancato componimento, le controversie saranno affidate alla cognizione di un Collegio Arbitrale che dovrà acquisire i pareri di cui al primo comma.

Il Collegio sarà composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetteranno le funzioni di Presidente del Collegio, dagli Arbitri così designati.

In caso di mancata designazione del secondo Arbitro entro venti giorni dalla nomina del primo ovvero di mancato accordo sul terzo Arbitro entro venti giorni dalla designazione dei primi due, l'Arbitro o gli Arbitri da designarsi saranno nominati dal Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e deciderà secondo diritto.

Art. 10

Le spese tutte del presente atto sono a carico della Società.

Le spese degli atti di trasferimento saranno tutte a carico della società acquirente ad eccezione di quelle poste per legge a carico della società venditrice.